

~
PROVINCIA DI BRINDISI

**DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL
PRATICANTE PRESSO L'AVVOCATURA
PROVINCIALE.**

Art.1

Presso l'Avvocatura Provinciale della Provincia di Brindisi è stata regolamentata la pratica/tirocinio forense, ai sensi delle vigenti norme dell'ordinamento professionale. Essa si svolge d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, quanto alle prescrizioni regolamentari in tema di verifica del tirocinio/pratica.

Art.2

Il praticante, ammesso al tirocinio presso l'Avvocatura Provinciale, deve comunicare per iscritto al Consiglio dell'Ordine di Brindisi il trasferimento dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica. Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.

Art.3

Il praticante è affidato ad un singolo Avvocato, che ne cura la formazione e ne verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41 della legge n. 247/2012 e nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Il praticante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense.

Il praticante è tenuto al segreto professionale su tutte le pratiche di contenzioso di cui vengono a conoscenza e non solo limitatamente all'area legale, nell'ambito del percorso formativo. Inoltre, sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio in merito alle notizie ed ai documenti di cui hanno contentezza, in ragione dell'esercizio della pratica forense.

Art.4

La pratica forense si svolge presso gli Uffici dell'Avvocatura e presso i singoli plessi giudiziari, secondo le indicazioni fornite dall'avvocato assegnatario cui è demandata la formazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art.3

Sarà istituito un registro delle presenze quotidiane dei *praticanti Avvocati* ove sono registrate le singole attività, di assistenza all'udienza e/o di ricerca e studio, svolte nel corso della pratica.

Art.5

I praticanti ammessi a svolgere pratica forense presso l'Avvocatura provinciale possono, previa delega del avvocato assegnatario, recarsi presso i vari uffici giudiziari per l'espletamento delle attività oggetto di delega.

Art. 6

La pratica forense presso l'Avvocatura richiede un impegno costante ed una presenza assidua che deve essere attestata con una firma da apporre una volta nell'arco della giornata. Pertanto, tale pratica è incompatibile con altri corsi, impegni, scuole di specializzazione ed attività formativa e/o lavorativa o di altro genere che assorbano eccessivamente l'attenzione ed il tempo dei praticanti, soprattutto in considerazione della durata oggi più limitata del periodo di tirocinio professionale.

L'avvocato può formalmente autorizzare periodi di assenza per gravi motivi, o per la partecipazione ad iniziative di formazione professionale.

Il non corretto svolgimento della pratica potrà comportare l'impossibilità di prosecuzione dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura.

Il tirocinio forense presso l'Avvocatura potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell'avvocato assegnatario e/o della Provincia di Brindisi, con provvedimento motivato ed unilaterale dell'avvocato assegnatario, nei seguenti casi:

- venir meno del rapporto fiduciario tra l'avvocato assegnatario ed il praticante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura Provinciale.

Art. 7

I praticanti Avvocato per lo svolgimento delle attività di ricerca e di studio, possono fruire dei testi in uso presso l'Avvocatura e della banche dati telematiche.

Pertanto, ogni praticante è autorizzato a fruire, limitatamente ai compiti assegnati, delle apparecchiature informatiche in uso all'Avvocatura, sotto la vigilanza dell'avvocato assegnatario o del responsabile incaricato e mai per scopi personali.

Art. 8

La pratica forense svolta presso l'Avvocatura Provinciale non costituisce titolo preferenziale per eventuali successive procedure concorsuali.

Al tirocinante potrà essere erogato un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, legge n. 247/2012, fino ad un massimo di € 400,00 lordi mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi, a condizione che vi sia sufficiente disponibilità di bilancio.

La liquidazione del rimborso di cui al comma precedente avverrà su base bimestrale con determinazione dirigenziale, previa verifica del rispetto dei presupposti indicati nel presente atto.

L'erogazione del rimborso è comunque subordinata all'attestazione rilasciata dall'avvocato assegnatario dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per il periodo di riferimento.

I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza dell'Avvocatura Provinciale comportano la proporzionale riduzione del rimborso di cui al presente articolo.

La Provincia di Brindisi provvederà alla stipula di apposita polizza assicurativa INAIL e R.C.

Brindisi, lì

Visto per accettazione

Il Tirocinante

Il Dirigente